



Comune di Copparo

Via Roma 28, 44034 Copparo (Ferrara) • tel. 0532 864511 • comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it • www.comune.copparo.fe.it

REGOLAMENTO AREA DI SGAMBAMENTO CANI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 69 del 28/07/2016

REGOLAMENTO AREA DI SGAMBAMENTO CANI

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1.1. Il presente Regolamento intende, come previsto dalla Legge Regionale n.27 del 7 aprile 2000, "nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", dettare disposizioni per il corretto utilizzo delle aree di sgambamento per cani, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani stessi.

Art. 2 Definizioni

- 2.1. Area di sgambatura per cani: area individuata con deliberazione di Giunta Comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area;
- 2.2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Accessibilità dell'area

- 3.1. L'area di sgambatura è pubblica: l'accesso deve essere garantito ai proprietari e conduttori di cani in regola con le vaccinazioni obbligatorie, iscritti all'Anagrafe canina Regionale tramite inserimento di microchip (L.R. n.27 del 07.04.2000).

Art. 4 Norme di comportamento

- 4.1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
- 4.2. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o da un tutore. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati.
- 4.3. All'interno delle aree di sgambatura i proprietari/conduttori possono tenere l'animale libero da guinzaglio e museruola, sotto la propria responsabilità e comunque nel rispetto di tutte le norme vigenti. Il cane di carattere aggressivo, così come definito dalla normativa nazionale e/o regionale in materia, deve comunque essere munito di museruola.
- 4.4. I proprietari/conduttori devono entrare nell'area di sgambatura, di norma, uno alla volta, per un periodo massimo di 15 minuti, salvo accordo unanime fra i proprietari fruitori dell'area in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani;
- 4.5. I proprietari/conduttori devono mantenere il costante controllo del cane, che non deve mai rimanere incustodito, verificando che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani presenti all'interno dell'area e che il proprio cane non assuma atteggiamenti aggressivi.
- 4.6. All'interno dell'area valgono le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia.
- 4.7. Non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che abbiano meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività e cani malati o in carenza di salute.
- 4.8. All'interno del recinto è ammessa la presenza di massimo 5 cani .
- 4.9. I cani femmina in periodo riproduttivo (calore), non possono accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani.
- 4.10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura, al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' altresì vietato introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo, all'interno dell'area.
- 4.11. E' vietato, all'interno dell'area, effettuare giochi "di lancio" (palline, freesbe, bastoncini....),

al fine di evitare fenomeni di competizione. Tale attività può essere svolta solo se NON sono presenti altri cani all'interno dell'area o se ci sono cani ben conosciuti e già noti per totale assenza di aggressività e competitività.

- 4.12. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
- 4.13. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
- 4.14. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.
- 4.15. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 5 Attività di vigilanza e sanzioni

- 5.1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'USL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
- 5.2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
- 5.3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
- 5.4. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.